

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 502

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare

14/04/2024 - 05:12

Indice

1. DDL S. 502 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 502.....	4

1. DDL S. 502 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 502

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 502

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DREOSTO , ROMEO , PIROVANO , TOSATO , SPELGATTI , BERGESIO , BIZZOTTO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MARTI , MINASI , MURELLI , PAGANELLA , POTENTI , PUCCIARELLI , STEFANI e TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2023

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare

Onorevoli Senatori. - L'istituto del ricongiungimento familiare, che può essere definito come il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia, è disciplinato a livello europeo dalla direttiva 2003/86/CE nonché, nell'ordinamento italiano, dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Le norme europee dettano la cornice entro la quale i singoli Stati membri possono legiferare in materia, specificando tra l'altro quali siano i familiari ai quali il diritto debba o possa essere riconosciuto (articolo 4 della citata direttiva) e le condizioni per l'esercizio del diritto stesso (articoli da 6 a 12).

Nell'ordinamento italiano, la disciplina di attuazione consente l'ingresso sul territorio nazionale di familiari di cittadini « *extra* Unione europea », già presenti sul territorio, a condizioni decisamente meno stringenti - soprattutto sul piano economico - rispetto a quelle previste dalle norme europee e da altri Stati dell'Unione europea.

Ciò ha comportato la conseguenza per cui, in diversi comuni del territorio nazionale, all'aumento di soggetti iscritti tramite ricongiungimento familiare presso le rispettive anagrafi corrisponda un aumento nella percentuale di soggetti « *extra* UE » destinatari di erogazioni e contributi da parte dell'ente locale e, parallelamente, la percezione di misure di *welfare* destinata a soggetti italiani residenti sia inversamente proporzionale al numero di soggetti « *extra* UE » iscritti presso le anagrafi a seguito dei ricongiungimenti familiari. La disciplina dei requisiti di carattere reddituale in capo al richiedente il ricongiungimento ha portata fondamentale in quanto i soggetti ricongiunti non sono percettori di reddito, ma entrano a far parte del nucleo familiare del richiedente come « familiari a carico ».

Le criticità più consistenti in termini di adeguamento della disciplina italiana alla normativa europea attengono alle condizioni economiche richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento, e ai termini di permanenza sul territorio dello Stato, da parte del richiedente, anteriormente alla presentazione della domanda di ricongiungimento. In particolare, l'articolo 7 della direttiva 2003/86/CE prevede che « al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone [...] di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari ».

In Italia, per quanto riguarda le condizioni reddituali del soggiornante richiedente il ricongiungimento, l'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento debba dimostrare la disponibilità « di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente ».

L'applicazione pratica della norma italiana prevede che, per il 2021, per ricongiungere un familiare era necessario avere un reddito pari ad euro 8.975,46 (euro 4.487,73 *pro capite*); per ricongiungere due familiari era necessario avere un reddito di euro 11.967,28 (euro 3.989,09 *pro capite*), mentre per ricongiungere due o più figli minori di 14 anni era sufficiente un reddito di euro 17.950,92.

Dall'esemplificazione pratica appena illustrata si evince chiaramente che la normativa italiana non è efficace nel garantire che il richiedente « disponga di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato », come invece prevede la normativa europea. Inoltre, l'Italia nulla dispone in ordine alla stabilità delle risorse che il richiedente dovrebbe avere: non è previsto che il richiedente dimostri di avere un'occupazione lavorativa di una durata minima. Parimenti, l'Italia non prevede nulla in merito al requisito di un termine minimo di permanenza all'interno del territorio nazionale, da parte del soggiornante-richiedente, anteriore alla presentazione della domanda di ricongiungimento. L'unico requisito richiesto, infatti, è che il richiedente sia in possesso, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, che può essergli rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Il risvolto applicativo di tale scelta legislativa è il fatto che, in Italia, è sufficiente che un soggiornante si procuri un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari) e può presentare la domanda di ricongiungimento, purché dimostri di soddisfare il requisito reddituale.

Accanto a queste criticità, se ne riscontrano delle altre. In particolare: 1) sotto il profilo del controllo dell'effettiva corrispondenza tra la richiesta di ricongiungimento in favore del coniuge e il successivo rispetto del medesimo *status* di coppia coniugata, criticità che si potrebbe superare richiedendo la registrazione del matrimonio in Italia al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento; 2) sotto il profilo della verifica dell'idoneità dell'alloggio (requisito richiesto come condizione per l'esercizio del diritto al ricongiungimento, sia dalla direttiva europea - articolo 7, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2003/86/CE - sia dalla normativa italiana, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo n. 286 del 1998), tale idoneità dovrebbe essere certificata non solo in base al numero di soggetti che è possibile ospitare a vario titolo in ciascun immobile, ma anche tenendo presente l'effettivo stato occupazionale dell'immobile, indicando quanti soggetti risultano già ospitati all'interno del medesimo alloggio.

A tal proposito, la normativa italiana sui ricongiungimenti familiari potrebbe essere implementata con misure che rendano la disciplina più in linea con le norme europee e con le disposizioni di altri Stati membri dell'Unione europea, quali in particolare la Germania.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti reddituali minimi per il sostentamento familiare autonomo senza accedere al sistema assistenziale del Paese ospitante, il presente disegno di legge apporta pertanto una serie di modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In dettaglio:

a) si prevede l'indicazione di una soglia di reddito minimo del richiedente il ricongiungimento che sia effettivamente parametrata al costo della vita, ovvero agli indici ISTAT, utilizzando il limite reddituale individuato per accedere al patrocinio a Spese dello Stato (in materia civile) in quanto trattasi di limite

individuato per accedere a un beneficio legato a un servizio pubblico necessario (la difesa tecnica è obbligatoria per le cause di valore economico superiore a 1.100 euro nonché in tutti procedimenti penali) il cui importo è adeguato con cadenza biennale in relazione alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT;

b) il richiedente il ricongiungimento deve dimostrare di avere una prospettiva di reddito sul lungo periodo, al fine di rispettare il requisito della « stabilità » delle risorse. Si prevede a tal fine che, nel caso di lavoratori dipendenti, il rapporto di lavoro debba essere a tempo indeterminato, mentre per i lavoratori autonomi è richiesta la presentazione di una relazione sullo stato reddituale su un periodo minimo di almeno due anni, nonché una verifica fiscale, da parte dell'Agenzia delle entrate competente territorialmente, in ordine allo stato reddituale, contributivo e fiscale della partita IVA individuale o aziendale (con verifica sul versamento di contributi dei dipendenti analoga a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione);

c) si prevede l'introduzione del requisito di permanenza minima sul territorio italiano di almeno due anni prima della possibilità di presentare domanda di ricongiungimento familiare;

d) si introduce l'obbligo di trascrivere i matrimoni contratti all'estero al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento in favore del coniuge;

e) si introduce l'obbligo di certificazione dell'idoneità dell'alloggio, che indichi il numero di effettivi occupanti, secondo una verifica anagrafica attuale al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento.

Si prevede infine che i requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non trovino applicazione quando il soggiornante abbia ottenuto lo *status* di rifugiato e non già a seguito di semplice richiesta, salvo nel caso in cui vi siano condizioni oggettive e documentabili che dimostrino la sussistenza dei requisiti per ottenere predetto *status*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che abbiano maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale in Italia pari ad almeno due anni continuativi »;

b) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa trascrizione in Italia del relativo matrimonio »;

2) al comma 3, lettera a), primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , e di certificazione che indichi il numero degli occupanti dell'alloggio al momento del rilascio, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 »;

3) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al limite reddituale di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio del reddito di cui al citato articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo degli ascendenti e dei discendenti conviventi con il richiedente. Nel caso di lavoratori subordinati, ai fini della ammissibilità della richiesta è necessario essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato. Nel caso di lavoratori autonomi, ai fini della ammissibilità della richiesta il reddito minimo deve risultare da una dichiarazione dei redditi dell'impresa, anche individuale, relativa ad un periodo minimo di due anni solari antecedenti alla richiesta di ricongiungimento, redatta da un commercialista o da un revisore dei conti. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia delle entrate competente per territorio verifica la situazione fiscale dell'impresa o del libero professionista e rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali »;

4) al comma 4, dopo le parole: « a condizione che » sono inserite le seguenti: « il richiedente, al momento della presentazione della relativa richiesta, abbia soggiornato legalmente in Italia per almeno due anni continuativi, e che »;

5) al comma 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) quando il soggiornante ha ottenuto lo *status* di rifugiato ovvero, nel caso di richiesta già presentata ma non ancora oggetto di decisione definitiva, quando vi sono condizioni oggettive e documentabili che dimostrano la sussistenza dei requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.